

L'assegno per il nucleo familiare, come definito dalla legge, riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati ed è erogato a richiesta del lavoratore. **Il diritto e la misura dell'assegno dipendono dal numero dei componenti e dal reddito del nucleo, nonché dalle caratteristiche del nucleo stesso (ad esempio famiglie monoparentali, presenza di familiari con handicap, ecc.).**

Il nucleo familiare è composto da:

- P il richiedente;
- P il coniuge se non separato;
- P i figli (legittimi, adottivi, affidati, naturali, o nati dal matrimonio del coniuge) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili;
- P i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti, nel caso di nuclei numerosi (qualora siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni);
- P i nipoti diretti a carico, con meno di 18 anni;
- P i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (se orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione di reversibilità) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili.

Il reddito da prendere a riferimento è dato dalla somma dei redditi, validi ai fini IRPEF, del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare, percepiti nell'anno precedente. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte se superiori a € 1.032,92. Per avere diritto agli assegni occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

La richiesta di riconoscimento dell'assegno familiare deve essere presentata per il mese di luglio di ogni anno, all'Azienda con specifico modulo INPS denominato ANF/DIP. Se nell'anno il nucleo familiare varia, cambiano i parametri di riferimento per l'erogazione dell'assegno e occorre segnalare la variazione all'azienda.

Il modulo ANF/DIP compilato va inoltrato alla propria Direzione del Personale.

Nel caso di personale separato o divorziato, nonché per le famiglie di fatto, occorre richiedere una preventiva autorizzazione direttamente all'INPS con mod. ANF/42, che va poi inviata all'azienda. Analoga autorizzazione preventiva va richiesta nel caso di assegni per figli studenti o apprendisti di età compresa tra 18 e 21 anni.

Per il personale a part time, l'assegno spetta in misura intera se l'orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore settimanali; in caso contrario, gli vengono riconosciuti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata.

L'assegno viene erogato in busta paga. Si può richiederne il pagamento direttamente in favore del coniuge che

non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione. In tal caso, va compilato anche l'apposito quadro del modulo INPS con indicazione delle relative modalità di pagamento al coniuge.

Per il 2013 L'INPS ha variato a decorrere dal 1° luglio i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2011 e l'anno 2012 che è risultata pari al 3,0 %.

Le tabelle previste dalle circolari INPS sono diverse; ogni lavoratore deve fare riferimento a quella che corrisponde alla situazione del suo nucleo familiare.

Potete trovare le tabelle e i moduli sul sito della FISAC/CGIL: www.fisacfc.it